

COMMISSIONE IV
FINANZE E TESORO

CLVII.

SEDUTA DI VENERDÌ 28 FEBBRAIO 1958

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **FERRERI PIETRO**

INDI

DEL VICEPRESIDENTE **VALSECCHI**

INDICE		PAG.
Congedi:	PAG.	
PRESIDENTE	2052	
Comunicazioni del Presidente:		
PRESIDENTE	2052	
Proposte di legge (Seguito della discussione e approvazione):		
VICENTINI e LONGONI: Proroga della legge 10 marzo 1955, n. 103. (3527)	2052	
PRESIDENTE	2052, 2056, 2057, 2058	
VICENTINI	2052, 2054, 2057	
PIERACCINI	2052, 2054, 2055, 2056, 2057	
CASTELLI	2053, 2056, 2057	
TOSI	2053, 2057	
FALETRA	2053, 2056, 2057, 2058	
ANGIOY	2054	
CARLI, <i>Ministro del commercio con l'estero</i>	2054, 2055, 2057, 2058	
RONZA	2056, 2057, 2058	
MAXIA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	2056	
VALSECCHI	2057	
SCHIRATTI	2057	
BRUSASCA: Modifica delle tabelle A e B allegate alla legge 12 agosto 1957, n. 757, concernente l'imposta generale sull'entrata <i>una tantum</i> sui prodotti tessili. (3459)	2059	
PRESIDENTE	2059	
TURNATURI	2060	
FALETRA	2060	
ALDISIO	2060	
ANGIOY	2060	
CAVALLARO NICOLA	2060	
		PAG.
		RONZA 2060
		PIOLA, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> 2060
		Disegno di legge (Discussione e approvazione):
		Aumento del fondo di dotazione della tassa per il credito alle imprese artigiane e modifiche al capo VI della legge 25 luglio 1952, n. 949 (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>). (3611) 2061
		PRESIDENTE 2061, 2062
		LONGONI, <i>Relatore</i> 2061
		Disegno e proposte di legge (Discussione e approvazione):
		Concessione di indennizzi per beni, diritti e interessi situati nella zona B dell'ex Territorio libero di Trieste. (3441);
		MACRELLI e BARTOLE: Corresponsione degli indennizzi ai titolari di beni, diritti ed interessi italiani nella zona B del Territorio di Trieste. (2600);
		DE TOTTO e ANGIOY: Corresponsione di finanziamenti ai titolari di beni, diritti ed interessi italiani nella zona B del Territorio libero di Trieste. (3545) 2063
		PRESIDENTE 2063, 2064
		SCHIRATTI, <i>ff Relatore</i> 2063
		BARTOLE 2063
		ANGIOY 2063
		MAXIA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> 2064
		Votazione segreta:
		PRESIDENTE 2067

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 FEBBRAIO 1958

La seduta comincia alle 10,40.

TURNATURI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*E approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Carcaterra, Marzotto e Roselli.

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Bartole interviene senza voto deliberativo, per la discussione della sua proposta di legge n. 2600, oggi all'ordine del giorno. Partecipa inoltre alla seduta, a sua richiesta, senza voto deliberativo, il deputato Aldisio.

Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Vicentini e Longoni: Proroga della legge 10 marzo 1955, n. 103. (3527).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Vicentini e Longoni « Proroga della legge 10 marzo 1955, n. 103 ».

In assenza dell'onorevole Roselli, prego l'onorevole Vicentini, proponente, di voler riferire.

VICENTINI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, l'unico punto che era rimasto in sospeso al termine della precedente discussione svoltasi sulla proposta di legge in esame, verteva sull'articolo 2 nella formulazione che io avevo presentato. Dopo indagini esperite presso la Ragioneria generale dello Stato e presso il Ministero del Tesoro è stata formulata la proposta di legge in un nuovo, brevissimo articolo unico ed è stato trasferito il motivo contenuto nella legge nel titolo della proposta di legge stessa, per cui nel nuovo testo si parla solamente della proroga. Il nuovo titolo della proposta di legge sarebbe il seguente:

« Proroga del termine previsto dalla legge 10 marzo 1955, n. 103, per la restituzione del dazio e degli altri diritti doganali relativi ai materiali siderurgici impiegati nella fabbricazione dei prodotti dell'industria meccanica esportati », ed il testo della proposta sarebbe così formulato

ARTICOLO UNICO

« Il termine del 31 dicembre 1958 previsto dalla legge 10 marzo 1955, n. 103, è prorogato al 31 dicembre 1963 »

Con questa formulazione la Ragioneria generale dello Stato e il Tesoro ritengono di aver soddisfatta quella che è l'esigenza, dell'articolo 81 della Costituzione, perché la somma stanziata in preventivo per il 1958-59 è ritenuta sufficiente. Nel caso si dovesse rilevare un'insufficienza, in tal caso il Ministro del Tesoro si è impegnato sin d'ora a provvedere con una nota di variazione che verrebbe sottoposta all'esame del Parlamento.

Io mi permetto di rinnovare l'istanza agli onorevoli colleghi di questa Commissione per l'approvazione di questa proposta di legge che deve essere ancora approvata dal Senato, in vista della necessità di dare la possibilità agli operatori economici del settore metalmeccanico, di potere con tranquillità predisporre quelli che possono essere i preventivi di costo per commesse che impegnano la attività industriale al di là del 31 dicembre 1958 e quindi, come conseguenza, salvaguardare l'occupazione dei dipendenti.

Non ho altro da aggiungere.

PIERACCINI. Per quanto mi riguarda, nel rileggere questa proposta di legge non debbo certo smentire il nostro atteggiamento assunto la volta scorsa, vale a dire di approvare, anche con le perplessità che sono sorte. Ma, mi domando e chiedo è proprio necessario mantenere una data così lontana nel tempo stabilendo il termine della proroga al 1963?

Non si potrebbe, ad esempio, stabilire una data più vicina? Perché, fra le altre cose, noi andiamo verso una fase di riduzioni di dazi stabile e quindi da qui al 1963 dovrebbero essere intervenuti anche in questo campo dei fatti che non so fino a che punto giustificherebbero il mantenimento in essere della questione cui la disposizione si riferisce. Comprendiamo benissimo che ci sono determinati problemi, anche delicati, però qualche perplessità già esiste su certe questioni che sono venute fuori.

VICENTINI. Vorrei rispondere subito all'onore Pieraccini. La data 31 dicembre 1963 è stata indicata per mantenere integra la posizione della restituzione dei dazi e quindi del favore alla nostra industria metalmeccanica, nell'intento di coprire tutto il primo periodo e i due periodi di prova che sono previsti nel Trattato del Mercato comune. Non dobbiamo dimenticare che, per il primo periodo del Mercato comune, è necessaria la unanimità dei consensi per ritrattamenti o modifiche. Quindi, questa è la ragione per cui è stata scelta questa data del 31 dicembre 1963.

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 FEBBRAIO 1958

CASTELLI. Quindi viene prorogato il regime in corso fino all'ultima meta, dopo la quale il regime attuale verrà modificato. Mi pare pertanto che, in questo senso, sia stata data piena risposta alla obiezione dell'onorevole Pieraccini. In sostanza, con la modificazione che è ora proposta al testo della proposta di legge, si mantiene in vigore il regime attuale fino al 31 dicembre 1963, con la sola variante relativa alla spesa derivante dall'applicazione della presente legge circa i prossimi bilanci, e quindi, almeno per l'esercizio in corso, il problema della copertura viene risolto.

D'altra parte è una legge provvida, secondo me, perché quando si è pensato in sede di preparazione della legge originaria ad un provvedimento di questo genere, si è inteso non tanto di favorire questa industria italiana quanto di metterla in condizioni di competere sugli altri mercati.

Sono pertanto favorevole al provvedimento e credo che, superata la difficoltà della copertura, esso possa essere senz'altro approvato.

TOSI. Aggiungo rapidamente alcune mie considerazioni favorevoli all'approvazione di questa legge. Favorevoli in questo senso: prima di tutto nel dire all'onorevole Pieraccini e agli altri che non vedrei l'opportunità di limitare il periodo di proroga per evitare il pericolo di vedersi ripresentare il problema in un tempo successivo. Meglio è infatti poter beneficiare di questa disposizione per tutto il periodo in cui l'Italia si troverà a competere con le altre nazioni sul piano internazionale. La proroga successiva presuppone infatti un atto il cui effetto sul piano internazionale può non essere accolto dagli altri stati se non in quel famoso machiavellismo che regola i rapporti internazionali.

Detto questo, per quanto riguarda la copertura, devo dire che, trattandosi di una proroga pura e semplice, mi sono posto il problema della validità di questa copertura, ma che mi pare sia risolto appunto trattandosi di una proroga pura e semplice. Poiché originariamente la copertura fu prevista e determinata dalla legge istitutiva e quindi, nell'esercizio in corso, la copertura è inclusa nel bilancio. Un'altra mia osservazione è questa. se noi in questo momento dovessimo — raggiunto supponiamo il termine — fermare la funzionalità della legge, avremmo una disponibilità di somma poiché la copertura prevista continua a funzionare. Cioè, la fonte dell'entrata, essendo stata determinata, rimane operante. Allora, io dico: se la fonte originaria da cui abbiamo ricavato le primitive

entrate per la copertura rimane sempre una fonte che da gettito, è chiaro che, di fronte a una proroga pura e semplice, non sorge la questione della sorgente! Chè, questa, l'abbiamo creata all'origine. Infatti, allora non diremmo che la sorgente doveva servire per x anni dopo di che si sarebbe maridita, abbiamo detto soltanto che l'avremmo usata per qualche tempo, per un certo numero di anni, ma niente di più!

PRESIDENTE. Comunque, onorevoli colleghi, il problema è questo: si prevedevano certe elargizioni...

FALETRA. Mi permetta, onorevole Presidente di ribadire oggi tutte le perplessità che io ebbi occasione di manifestare la volta scorsa. Io ritengo che ci si trovi di fronte a un provvedimento che doveva essere ampiamente discusso non solo in sede di Commissione Finanze e tesoro, ma anche di fronte all'Assemblea. Perché è questo un provvedimento che certamente si ricollega ai più acuti problemi della politica economica del nostro paese. Questo provvedimento ha sicuramente riflessi sull'industria siderurgica e, conseguentemente, sulla politica delle aziende di Stato verso l'industria siderurgica. Ha riflessi sulla nostra bilancia commerciale e sulla nostra politica nel Mezzogiorno e così via. Avremmo quindi dovuto discutere a lungo questo provvedimento. A lungo anche perché nel quadro generale di esso dobbiamo inquadrare anche quelli che sono stati gli effetti particolari avuti da questo provvedimento negli ultimi anni. Su questo, una relazione più ampia di quella che ci ha potuto fare — come non è solito fare — l'onorevole Roselli, sarebbe stata quanto mai opportuna. Egli, che è sempre molto preciso e molto attento, non ci ha spiegato quali sono stati gli effetti di questo provvedimento. C'è stata, per esempio, una progressiva diminuzione delle aliquote, con i vari decreti che si sono succeduti. Ebbene, che benefici abbiamo con questi decreti, anche se attraverso essi — si dice — la nostra esportazione è aumentata? È invero troppo poco dire questo solamente. C'è anche da vedere i rapporti che questa proposta di legge ha con la C.E.C.A. e con il M.E.C., e anche questi rapporti non sono molto chiari. Vengono soltanto accennati dei chiarimenti e basati su concetti che presuppongono operanti perfettamente questi organismi senza che vi siano quei dissensi in seno ad essi che, purtroppo, invece, troviamo esservi e che questo provvedimento in sostanza, per un aspetto almeno, vorrebbe coprire.

Quindi, ripeto, le nostre perplessità rimangono piene e complete.

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 FEBBRAIO 1958

Sono d'accordo con la proposta dell'onorevole Pieraccini, quella cioè di rivedere la data. Del resto credo che l'argomento migliore a sostegno di questa proposta sia che provvedimenti di questo genere debbono essere fatti a breve scadenza perché la politica che segue il Governo si trova solitamente a non essere puntuale con le promesse fatte.

Vi leggo in proposito quello che ebbe a dire l'onorevole Ministro Tremelloni quando presentò per la prima volta il provvedimento alle Camere; nella relazione che accompagnava il testo del Disegno di legge al Senato, nel 1955 si legge

« ... Pertanto il problema posto dalla industria meccanica dovrebbe ritenersi risolto entro il 1958, potendo essa effettuare allora i rifornimenti di acciaio nell'ambito del Mercato comune a prezzi comparabili a quelli pagati dai produttori esteri ».

Ora, nel 1958, ci si viene a dire che questo sarà possibile nel 1963. Può darsi che allora ci verrete a proporre un'altra proroga !

Quindi, dato che non dobbiamo impegnare tutta la nostra legislatura su questo provvedimento, credo sia opportuno rivedere la data della fine di questa disposizione.

Per quanto riguarda il problema della copertura vorrei fare una domanda pregiudiziale che è questa. su quale capitolo è stata prevista la copertura per gli anni precedenti ? E, segnatamente, per l'anno finanziario in corso e per l'anno 1958-59 ? Perché, se è vero che si tratta di un provvedimento di proroga pura e semplice è anche vero che noi dovremo avere un'idea su quale capitolo è stata basata questa proposta di legge e dovremo anche vedere quello che significherà, per i prossimi anni, come onere.

L'onorevole Roselli ci ha detto la volta scorsa che gli oneri vengono ad essere raddoppiati. Credo che sia, questo, un calcolo approssimativo, determinato dal fatto che raddoppiando l'esportazione si prevedono oneri raddoppiati. Ma, anche sulla questione della copertura dovremmo proprio sapere dove si prendono questi denari, altrimenti ci troveremo in imbarazzo a risolvere un problema del genere. Bisogna quindi guardare alla questione con un certo criterio.

ANGIOY. Mi pare che, nell'esaminare la proposta di legge, noi dobbiamo partire dalla premessa che si tratta di una misura utile e necessaria per le nostre esportazioni onde metterle in condizioni di competere con la produzione industriale straniera.

Si è fatto ricorso al rimborso dei dazi e, poiché le ragioni che indussero ad adottare un tale sistema esistono tuttora, non è possibile abbandonarlo se non vogliamo danneggiare la nostra produzione.

In quanto al termine noi stabiliamo che questo particolare regime debba valere per cinque anni. È vero che potremmo modificarlo, concedendo un termine minore, ma per nostra difesa è opportuno non stabilire un regime diverso dall'attuale perché se modificazioni ci saranno, esse non dipenderanno da noi sebbene dal meccanismo degli accordi internazionali. Per ora — cioè nella prima fase dell'entrata in vigore del Mercato comune — dobbiamo cautelarci mantenendo il regime esistente oggi. È una difesa logica e naturale.

VICENTINI. Oltre che fare riferimento alle dichiarazioni del Ministro Tremelloni del 1955, bisogna fermarsi sulla considerazione che qualche cosa di nuovo è avvenuto tra il 1955 e il 1958: l'ingresso nel Mercato comune significa trovare la risposta alla prima obiezione.

Per quanto riguarda la seconda obiezione, cioè la riduzione del periodo di proroga, se noi dovessimo riproporre una proroga nel 1960 ci troveremo nella condizione di aver abbandonato un'arma.

PIERACCINI. È uno strano modo di fare la politica economica generale del nostro Paese. Ieri abbiamo tentato di eleggere la delegazione italiana al Mercato comune con tutte quelle dichiarazioni europeistiche; oggi, rinchiusi in quest'aula, cerchiamo di ingannare i consociati del Mercato comune. Dico, ma allora a che giuoco giochiamo ?

D'altra parte, mi sembra veramente strano che una legislatura morente possa decidere per il Parlamento futuro la politica in una materia così delicata e importante. Un Parlamento morente non può impegnare la politica economica della prossima legislatura: sarebbe pertanto opportuno limitare la proroga al 1960. Chiediamo al Ministro se è possibile abbreviare i termini fino al 1960.

CARLI, *Ministro del commercio con l'estero*. Quanto alla prima obiezione, ossia alla relazione dell'onorevole Tremelloni nella quale questi avvertiva che il provvedimento aveva carattere temporaneo perché alla sua scadenza si sarebbe verificata una situazione in cui il prezzo dell'acciaio sarebbe stato in Italia identico al prezzo negli altri Stati compresi nella Comunità, se ne deduce una conclusione opposta, perché — in linea di fatto — non si è verificato quanto l'onorevole Tremelloni affermava che avrebbe dovuto verificarsi.

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 FEBBRAIO 1958

La tariffa esterna dell'acciaio, negli Stati compresi nella Comunità, è una tariffa che si denomina « armonizzata », ma contiene delle difformità. La situazione che esiste oggi nella Comunità, è una situazione nella quale non conviene muovere acciaio da un punto all'altro. L'acciaio però ha prezzi diversi nell'interno della Comunità. È una situazione che esiste anche nell'interno di paesi unitari: per esempio, negli Stati Uniti, pur essendo un unico stato si applica il sistema del « base point », cioè il prezzo dell'acciaio viene riferito ad alcuni punti base così che i consumatori non abbiano interesse a spostare il prodotto da un punto all'altro. In altri termini non si vuole un sistema di prezzi che induca ad acquistare acciaio da acciaierie più lontane. Comunque, la situazione nell'interno della C.E.C.A. è questa, proprio perché esiste una tariffa esterna differenziata, denominata « armonizzata », la quale si propone di tollerare nell'interno delle diversità di prezzi per cui non conviene muovere dell'acciaio, per esempio, da Liegi a Milano, mentre a Sesto S. Giovanni l'acciaio continua a costare più caro di quanto costa a Liegi.

Qui dobbiamo risolvere una situazione di fatto; dobbiamo mettere l'industria italiana in condizione di competere con le industrie straniere. È questa una prima considerazione che dovrebbe rispondere alle preoccupazioni manifestate.

Per quanto riguarda la compatibilità delle misure contenute nel provvedimento col trattato della Comunità europea, non credo che l'onorevole Pieraccini abbia interamente ragione; ha una parte di ragione. Effettivamente, negli articoli 96, 97 e 98, il trattato prevede la facoltà per gli Stati di restituire quel complesso di oneri che gravano sulla produzione. Il problema consiste nel modo col quale si calcolano le aliquote; si tratta del modo con cui la legge sarà applicata. Se di fronte a un dazio di 5 restituisco un dazio di 20, è evidente che io disattendo il Trattato; ma il principio che qui viene affermato, che cioè laddove esiste un onere che grava su una determinata produzione possa essere dal potere esecutivo eliminato, è consacrato dal Trattato.

PIERACCINI. Ho detto: o noi facciamo una politica che è di inganno (come gli altri Stati membri) oppure questo rientra nelle possibilità del Trattato; in quest'ultimo caso non vi è ragione di arrivare al 1963. Quello che lei dice conforta la tesi che la proroga si potrebbe stabilire anche fino al 1960.

CARLI, *Ministro del Commercio con l'estero*. La situazione attuale è tale che non

si presenta molto diversa da quella esistente al momento dell'attuazione del provvedimento. Può esistere il problema, ed è un problema allora di *quantum*, ma lo si deve discutere, in quel caso, in sede di restituzione di aliquote. Quindi esiste soltanto una diversità nei prezzi dell'acciaio nell'interno della comunità e soprattutto perché noi dobbiamo guardare agli altri nostri rapporti con paesi non appartenenti a questa nostra comunità. E là veramente esiste una diversità anche crescente di dazi.

Quindi è vero che, all'interno stesso della comunità, abbiamo un diverso prezzo dell'acciaio, ma è vero soprattutto che questo lo abbiamo con i paesi esterni, verso i quali vanno le maggiori nostre esportazioni. Non dimentichiamo, infatti, che la nostra industria siderurgica si trova ad esempio in competizione, in certe zone, con i produttori del Regno Unito.

Quindi — da questo punto di vista — si ha una gravità della situazione italiana, al di fuori della comunità perché — come ho ricordato — il dazio protettivo non è differenziato, ma armonizzato.

Poi c'è una seconda considerazione. Sono queste disposizioni di legge un'aperta violazione di quelle che sono le norme di un trattato che è divenuto legge dello Stato? Io dico di no, in quanto queste disposizioni si propongono di restituire oneri fiscali gravanti nella produzione e ciò è approvato negli articoli 96, 97 e 98 del trattato.

C'è poi il problema del termine. Per quanto concerne questo ultimo, secondo me, è vero che si può sostenere la tesi che il Parlamento potrebbe approvare la proroga di anno in anno, ma, sempre secondo me, si tratta di un giudizio di opportunità politica che si richiede al Parlamento. Perché, per quanto riguarda le condizioni di disparità che esisteranno fra il mercato italiano e i mercati competitivi — e qui ha ragione l'onorevole Vicentini — essa comincerà a scendere dai prossimi anni. Comunque questa argomentazione, che in linea puramente logica è problema soltanto di opportunità politica, non significa che non sia valida la reciprocità, tuttavia, perché si tratta qui di restituzione di oneri e quindi se questi vanno attenuandosi, in sede di restituzioni, anche queste scenderanno gradualmente fino allo zero. Quindi in ipotesi, la legge domani potrà anche esistere, ma verrà meno la necessità del suo presupposto.

Ed allora quale è la conclusione? Secondo me che è preferibile una soluzione di questa natura. Per queste considerazioni: primo,

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 FEBBRAIO 1958

poiché quelle condizioni che noi reputiamo essere quelle che giustificano il provvedimento persisteranno ancora, o è ragionevole pensare che persisteranno ancora per un periodo come qui previsto. e, secondo me, è ragionevole che queste provvidenze si estendano a questo periodo. E questa credo sia una considerazione che abbia qualche valore. Ma, vi è anche una seconda considerazione. è preferibile che in sede di trattazione internazionale ci si presenti come quelli che dovranno attuare i provvedimenti per tutelare la produzione. Credo che, dal punto di vista di negoziazione, dato che si tratta di interessi che toccano gran numero di nostri lavoratori, sia nostro dovere tutelare questi interessi nella negoziazione internazionale.

Questo è un secondo motivo che milita in favore del termine indicato qui.

PRESIDENTE. Mentre l'onorevole Ministro parlava ho cercato di orientarmi circa il primitivo capitolo cui la legge 10 marzo 1955, n. 103 attingeva la spesa per la copertura. La questione merita di essere ponderata.

RONZA. Prendo la parola solamente per rilevare che i motivi, per i quali l'onorevole Pieraccini ha proposto che il provvedimento abbia un termine più breve permangono anche dopo la chiara ed esauriente spiegazione dell'onorevole Ministro Carli. Siamo tutti d'accordo che sia necessario mantenere alla nostra produzione — soprattutto ai nostri imprenditori — la possibilità di stare sul mercato entro un certo termine dalle operazioni che debbono iniziare: ma proprio perché questo non può convenientemente trattarsi in sede di legislatura morente, dobbiamo insistere. Il nostro deve essere un apprezzamento politico, puramente politico. Perché quindi doverlo esprimere noi oggi stesso e non già lasciarlo esprimere tra qualche mese a quelli che saranno i nostri successori? Se con questo provvedimento s'intende conseguire lo scopo che qui è stato sottolineato, lo si potrebbe limitare a due o tre anni. Ma, proprio perché poi, la Camera deve portare un giudizio politico su un provvedimento che va fino al 1963, non è giusto che noi ci accolliamo questo giudizio, ma dobbiamo lasciarlo alla prossima legislatura.

Perché, indubbiamente, i provvedimenti di questa natura, cioè tutti i provvedimenti legislativi che si debbono legare al Mercato comune, non possono essere visti uno per uno, ma inquadrati in una visione più ampia.

Ecco perché siamo convinti che occorra determinare una proroga minore e lasciare — invece — il parere per il periodo successivo ai

prossimi deputati, che potranno valutare le ragioni esposte qui anche dall'onorevole Ministro Carli.

CASTELLI. L'argomento che più mi ha convinto fra quelli portati qui dal Ministro Carli è proprio questo. c'è una valutazione politica, nel senso che non è opportuno che ci troviamo nel momento in cui entrerà completamente in vigore il M.E.C. come coloro che hanno già rinunciato ad una preventiva difesa. Ora, se è questa la ragione dell'opportunità di prorogare il termine fino al 1963, io non capisco perché una decisione su questo punto la debba prendere un parlamento morente o meno; l'importante è decidere. Intanto, osservo, fino a quando si è vivi, si è vivi nel pieno delle facoltà di giudicare e quindi di decidere. Comprenderei, semmai, una certa esitazione qualora il motivo dell'opportunità o meno investisse un problema fondamentale; se si trattasse cioè per il nuovo parlamento di stabilire nuovi indirizzi di politica economica, nel quale caso sarebbe bene che noi oggi qui in certo senso non pregiudicassimo. Ma la questione che noi oggi affrontiamo qui si ripresenterà, semmai, anche dopo, negli stessi termini, cioè di evitare che noi ci si presenti, in prima fase d'attuazione del M.E.C., nella condizione di coloro i quali abbiano già preventivamente abbandonato o meglio abdicato ad una propria difesa. Ora se, sul piano della opportunità, la situazione sarà uguale in settembre, perché non risolvere la questione oggi anche se la nostra sessione legislativa sta per finire? Ecco perché non troviamo da parte nostra, convincente l'argomento portato qui dall'onorevole Ronza. Siamo quindi d'accordo circa l'approvazione del provvedimento anche in ordine alla fissazione del termine.

PRESIDENTE. Sul nuovo testo presentato dal proponente vi è un emendamento presentato dagli onorevoli Pieraccini e Faletra che propone di modificare la data del 31 dicembre 1963 fissandola al 31 dicembre 1960.

FALETRA. Rimane sempre in attesa di risposta la mia osservazione circa il capitolo su cui viene iscritto questo provvedimento, senza il quale non potremmo votare per quanto riguarda il termine di proroga.

MAXIA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Si tratta del capitolo riguardante la restituzione dei diritti di esportazione.

PIERACCINI. Non credo che il capitolo sia esattamente quello.

MAXIA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. È il capitolo che riguarda la « Restituzione di diritti di esportazione, di diritti in-

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 FEBBRAIO 1958

debitamente riscossi, ecc. ». Osservo che si tratta di un capitolo calderone, nel senso che vi figura la restituzione di tutti i diritti alla esportazione, salvo quelli che sono stati previsti nei capitoli precedenti.

PIERACCINI. Però l'ammontare di quel capitolo è di soli 4 miliardi e qualcosa !

FALETRA. Il Ministro parlava poc'anzi di *quantum*. Ma, non dobbiamo mai dimenticare che in fondo il Governo qui ha una delega.

PIERACCINI. Ma, soprattutto nel capitolo indicato non c'è capienza affatto !

FALETRA. Può dirci il Ministro se in questi anni, dal 1955 ad oggi, ci sono state variazioni nelle aliquote ?

CARLI, *Ministro del commercio con l'estero*. No.

FALETRA. Le previsioni, allora, sono di una immutabilità ?

CARLI, *Ministro del commercio con l'estero*. Non posso su questo rispondere perché devono essere effettuate verifiche e calcoli circa gli oneri attualmente esistenti.

PRESIDENTE. Allora, onorevoli colleghi, si potrebbe votare l'emendamento.

FALETRA. Possiamo votare, ma soltanto sulla data !

PRESIDENTE. Può darsi però che l'argomento copertura serva anche a decidere in un certo senso il termine.

FALETRA. Credo sia chiaro agli onorevoli colleghi che, oltretutto, noi qui diamo al Governo una delega ! Vedano infatti l'articolo 2 della legge 10 marzo 1955, n. 103 ! Quindi dobbiamo sottolineare questo punto, tanto perché non si dica — almeno — che non sono state sollevate eccezioni. Non potendosi fare altro, almeno questo !

CASTELLI. Noi non inventiamo nulla; tutti i principî della nostra legislazione sono impostati su questo !

PIERACCINI. Ma, anche se dovessimo rinviare ad una prossima legislatura il compito di stabilire un termine più appropriato ed esatto io non vedo che cosa crolli ! Le industrie interessate fanno infatti benissimo che il Parlamento un'ulteriore proroga poi la concederà. Si tratta quindi dello scrupolo di fare le cose per bene e se il provvedimento viene varato fra tre mesi anziché oggi non credo ci sarebbe niente di male.

CASTELLI. Ma le industrie devono poter predisporre i loro piani di lavoro. Quanto poi al deliberare domani anziché oggi, siccome la questione si presenterà in futuro in ogni caso negli stessi termini, ripeto, che non comprendo perché non si debba poter decidere subito.

PIERACCINI. Appunto per questo noi abbiamo offerto una via di transazione.

CARLI, *Ministro del commercio con l'estero*. Però c'è una certa garanzia sul metodo con il quale si determinano le aliquote e questa volta è data dal trattato della C.E.C.A.

RONZA. D'altra parte oggi è allo studio anche la disposizione sul carico fiscale. Quindi, per questo, io dicevo che se stabilissimo una proroga al 1960 e lasciassimo ai nostri successori il compito di decidere su un provvedimento concernente una proroga più estesa, faremmo la cosa più logica e opportuna.

VALSECCHI. Credo che si possa tranquillamente conservare la data indicata nel testo della proposta di legge, perché — in ogni caso — la Commissione o il Parlamento potrebbero sempre chiedere ad un certo momento che il Governo venga qui ad illustrare quanto è stato fatto. E quindi si può anche, volendolo fare, abolire la legge !

RONZA. Si può fare questo anche in settembre !

TOSI. Non vedo tuttavia perché mai dobbiamo attribuirci noi stessi una patente di incapacità, soltanto perché siamo prossimi alle nuove elezioni !

SCHIRATTI. Ho l'impressione che gli altri paesi abbiano meno scrupolo di noi nel sostenere le proprie esportazioni. Eppure è proprio il nostro paese che ha il maggiore bisogno di lavoro ! Mi domando pertanto perché proprio noi dobbiamo avere tutti questi scrupoli !

PRESIDENTE. Penso che se noi ci orientassimo verso una proroga al 1961 ogni questione sarebbe forse risolvibile.

FALETRA. Circa il problema della copertura non ne faccio una questione formale. Ma tuttavia, soltanto per mia conoscenza — circa il bilancio — desidero essere bene informato. È per sapere, insomma, come funziona in sostanza questo nostro bilancio ! Ci troviamo infatti sempre di fronte a una certa grandola di cifre e dati e non sappiamo mai con esattezza dove si prendano i denari e dove vadano a finire.

E — per quanto riguarda l'approvazione del provvedimento — noi del gruppo comunista ci asterremo dal voto, per le perplessità già espresse.

VICENTINI. Circa la copertura, i dati da me attinti, sono questi: per il bilancio 1957-58 si tratta dei 4 miliardi cui ha accennato poco fa l'onorevole Sottosegretario di Stato per il tesoro; per il 1958-59, sul capitolo 284, diventato 254, è fissato uno stanziamento di 8 miliardi di lire.

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 FEBBRAIO 1958

PIERACCINI. Non mi posso considerare soddisfatto da tale chiarimento perché, comunque, nel primo di questi esercizi non c'è copertura sufficiente. Abbiamo infatti visto ora che i 4 miliardi — essendo disponibili per una serie di voci che l'onorevole Sottosegretario di Stato ha citate in parte — non sono sufficienti; non vi possono anzi essere i 5 miliardi di cui parlava la volta scorsa come ipotesi restrittiva, l'onorevole Roselli? È evidente quindi che, neanche per il futuro, ci saranno queste possibilità di copertura.

FALETRA. Comunque è sufficiente che l'onorevole Ministro ci dica quanta è stata la esportazione e, poiché l'incidenza era di x lire, per tonnellata, si può facilmente determinare l'onere.

CARLI, *Ministro del commercio con l'estero*. Devo dare atto all'onorevole Faletra che effettivamente la sua richiesta è seria. Comunque, siccome ci troviamo di fronte ad una questione di rilevamenti, il suo metodo non sarebbe possibile, in quanto nell'ambito di una stessa categoria ci sono spostamenti qualitativi e, poiché le merci variano, conseguentemente variano anche gli indici. Comunque, l'onorevole Faletra sarebbe bocciato agli esami, perché non si possono fare approssimazioni.

FALETRA. Ci dica almeno quale è stato l'onere nello scorso anno? Io, ripeto, non ne faccio una questione formale. Le assicuro che noi ci asterremo dal votare. Ho già espresso le mie perplessità. Ma, è soltanto per avere un'idea di come si fanno questi bilanci?

CARLI, *Ministro del commercio con l'estero*. Non sono ancora terminate le operazioni di liquidazione presso le intendenze di finanza. Non posso quindi risponderle in merito, così come non potrei dare oggi una risposta circa l'I.G.E. Questi dati li deve mandare il Ministero del tesoro.

PIERACCINI. Non per lei, signor Ministro, che io stimo e apprezzo molto e di cui noi tutti qui ben conosciamo la serietà, ma, per il modo invalso nel legiferare, siamo costretti a ritornare alla osservazione di prima. Noi stiamo qui per votare un provvedimento di legge che esce da un Parlamento morente e che impegna quello futuro, provvedimento che investe un settore come questo che è di estrema delicatezza in quanto involge una serie di interessi, anche operai se si vuole?

Questo provvedimento è circondato da tutta una zona d'ombra che non si riesce facilmente a dissolvere. Non c'è una informazione precisa e questo non è colpa certo del Ministro

Carli, però non si sa con precisione quanto sia costata questa disposizione, come abbia funzionato, quale sia l'incremento determinato nelle esportazioni, ecc. Tutto questo non si sa bene e non si ha nemmeno una valutazione precisa circa l'onere perché abbiamo sentito la volta scorsa il relatore, onorevole Roselli dire che, secondo lui, l'onere era superiore ai 5 miliardi preventivati. Nonostante questo ci si chiede di votare qui, in questa stessa mattina, il provvedimento di proroga? Allora io ripeto, siamo al punto di prima. Ci si permetta almeno di disapprovare questo metodo. Mi è parso tuttavia di aver sentito, poco fa, che si era arrivati alla data del 1961. Noi dunque andremo alla prova di appello davanti al Senato. Non è, questa una minaccia, in quanto non siamo noi a voler creare ostacoli all'industria metalmeccanica. Comunque io dico, in fondo, se volessimo, rimetteremo la proposta in aula e la questione terminerebbe?

Però debbo ribadire tutte le perplessità che suscita in noi un provvedimento di questo genere deciso in questo particolare momento da un Parlamento che, a mio avviso, è già esaurito politicamente. Perché, se esso giuridicamente può prendere tutte le decisioni che vuole fino all'ultimo giorno, ciò non toglie che politicamente sia già estinto. E noi oggi approvando, deliberiamo su una materia così delicata senza nemmeno conoscere a fondo la situazione?

RONZA. Noi permaniamo nelle nostre perplessità in quanto non possiamo ritenerci soddisfatti dei dati e dei chiarimenti fornitici.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Il proponente onorevole Vicentini ha presentato un nuovo testo della proposta di legge che è così formulato

ARTICOLO UNICO.

Il termine del 31 dicembre 1958 previsto dalla legge 10 marzo 1955, n. 103, è prorogato al 31 dicembre 1963.

È stato presentato dagli onorevoli Faletra e Pieraccini il seguente emendamento all'articolo unico:

« *Sostituire la data: 31 dicembre 1963, con l'altra. 31 dicembre 1960.* ».

Lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 FEBBRAIO 1958

Pongo in votazione l'articolo unico nel nuovo testo Vicentini.

(È approvato).

Il nuovo titolo della proposta di legge è così formulato:

« Proroga del termine previsto dalla legge 10 marzo 1955, n. 103, per la restituzione del dazio e degli altri diritti doganali relativi ai materiali siderurgici impiegati nella fabbricazione dei prodotti dell'industria meccanica esportati ».

Pongo in votazione il nuovo titolo.

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto in fine di seduta.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE VALSECCHI

Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Brusasca: Modifica delle tabelle A e B allegata alla legge 12 agosto 1957, n. 757, concernente l'imposta generale sull'entrata *una tantum* sui prodotti tessili. (3459).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge Brusasca: « Modifica delle tabelle A e B allegata alla legge 12 agosto 1957, n. 757, concernente l'imposta generale sull'entrata *una tantum* sui prodotti tessili ».

Poiché la discussione generale è stata già chiusa nella seduta del 26 febbraio 1958, passiamo all'esame degli articoli 1, 2, 3 e 4 del nuovo testo proposto dal relatore che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Nella tabella A allegata alla legge 12 agosto 1957, n. 757, la voce n. 646: « Peli fini non nominati né compresi altrove, in massa » è sostituita dalla seguente:

ex-646 — « Peli fini non nominati né compresi altrove, in massa, esclusi quelli di coniglio, di lepore, di castoreo e di nutria ».

Nella tabella B allegata alla stessa legge, la voce n. 767 « Campane di feltro per cappelli » è sostituita dalla seguente.

ex-767 — « Campane di feltro per cappelli, escluse quelle di coniglio, di lepore, di castoreo e di nutria »

(È approvato).

ART. 2.

La voce ex-748 — « Mutandine e costumi da bagno in maglieria, anche elastici » di cui alla tabella B allegata alla legge 12 agosto 1957, n. 757, è così modificata.

ex-748 — « Mutandine e costumi da bagno in maglieria, anche elastici; calze, calzini, ginocchiere e simili, elastici ».

La voce ex-751 — « Biancheria da toletta per i soli asciugamani » di cui alla tabella B allegata alla citata legge è così modificata:

ex-751 — « Biancheria da tavola, da letto, da toletta, da cucina e simili, per i soli manufatti la cui confezione consiste essenzialmente in taglio diritto, orlatura, frangiatura ».

(È approvato).

ART. 3.

Nella tabella B allegata alla legge 12 agosto 1957, n. 757, sono inserite le seguenti voci:

ex-699 — Tessuti di fili metallici o di filati metallici per vestimenta, per l'arredamento e simili altri usi, esclusi quelli composti unicamente da fili o filati metallici.

ex-714 — Manufatti di feltro, tagliati in forma diversa da quella quadrata o rettangolare, o foggiate a stampo, esclusi quelli incolati o cuciti.

ex-725 — Linoleum, con supporto di materia tessile, di spessore non superiore a mm. 1,5.

(È approvato).

ART. 4.

La voce ex-748 « Busti, fascette, reggipetto, bretelle, giarrettiere, cinture, guaine e manufatti simili, in tessuto o in maglieria, anche elastici; mutandine e costumi da bagno in tessuto; calze, calzini, ginocchiere e simili, elastici », di cui all'articolo 12 della legge 12 agosto 1957, n. 757, è così modificata.

ex-748 — « Busti, fascette, reggipetto, bretelle, giarrettiere, cinture, guaine e manufatti simili, in tessuto o in maglieria, anche elastici; mutandine e costumi da bagno in tessuto ».

La voce ex-751 — « Biancheria da tavola, da letto, da toletta, da cucina e simili e oggetti di arredamento (tende, tendine, ecc.) di tessuto o di feltro non nominati né compresi

altrove, esclusi gli asciugamani » di cui al citato articolo 12, è così modificata.

ex-751 — « Biancheria da tavola, da letto, da toletta, da cucina e simili, esclusi i manufatti la cui confezione consiste essenzialmente in taglio dritto, orlatura, frangiatura, ed oggetti di arredamento (tende, tendine, ecc.) di tessuto o di feltro, non nominati, né compresi altrove ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 5

« Per gli atti economici aventi per oggetto il cotone greggio non ancora depurato dai semi (cotone in seme) l'imposta generale sull'entrata è dovuta nei modi e nei termini normali con l'aliquota dell'1 per cento ».

Su tale articolo c'è un emendamento aggiuntivo presentato dall'onorevole Turnaturi:

« Per il cotone di produzione nazionale depurato dai semi, l'aliquota è ridotta al 4 per cento ».

TURNATURI. L'emendamento che ho proposto parte da una constatazione e vuole raggiungere un obiettivo: non si può non essere d'accordo sul punto che il cotone di produzione nazionale, ai fini fiscali, non debba trovarsi in una posizione di inferiorità rispetto al cotone importato.

Il cotone importato dall'estero sconta il tributo con una aliquota condensata del 6 per cento. Ma il cotone è costretto a sottostare ad altre due imposizioni che riguardano il processo di trasformazione dall'agricoltura all'industria. Allora si verifica il fatto che il cotone di produzione nazionale, anziché pagare l'imposta del 6 per cento viene a pagare per lo meno l'8 per cento. Non vedo perché si debba perpetuare una tale posizione assurda per il cotone nazionale. Aggiungo che il cotone in Italia viene prodotto nelle zone più depresse e penso che è doveroso da parte dei colleghi di questa Commissione approvare l'emendamento da me proposto.

FALETRA. Sono favorevole all'emendamento dell'onorevole Turnaturi: si tratta di rendere giustizia a un prodotto tipico di zone depresse, specialmente della Sicilia, e che attualmente si trova in crisi.

ALDISIO. La produzione del cotone, in Sicilia, si aggira attualmente sugli 80 mila quintali di cotone sodo. C'è stato un crollo del prezzo per cui si corre il rischio di vedere scomparire questa coltura che occupa una estensione abbastanza rilevante di terreno e dà lavoro a una massa di contadini proprio

nel periodo di maggiore disoccupazione, cioè tra luglio e ottobre. È strano, stranissimo che una merce nazionale che si produce con tanta fatica, che fa risparmiare tanta importazione, non debba avere lo stesso trattamento che ha il prodotto importato. Si capisce che la tassazione del cotone estero sia del 6 per cento, in quanto il prodotto che arriva è cotone sodo; da noi, invece, per arrivare al cotone sodo bisogna passare attraverso due altre fasi sottoposte a tassazione. Noi chiediamo che il trattamento fatto al cotone di produzione nazionale non sia diverso da quello fatto al cotone estero.

ANGIOY. Anch'io sono favorevole all'emendamento. Il danno che subirà l'erario per la riduzione dell'aliquota è assolutamente limitato, mentre è rilevante l'utile che ci si può ripromettere mettendo il prodotto in condizioni di parità con quello straniero.

CAVALLARO NICOLA. Effettivamente si tratta di una coltura che dalle nostre parti dà molto lavoro. Sono solidale con l'emendamento proposto dall'onorevole Turnaturi.

RONZA. Siamo d'accordo anche noi, ma desideriamo conoscere i motivi per i quali il Governo è contrario.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. La legge per i tessili è un tutto armonico e se il Governo ha accettato la iniziativa parlamentare dell'onorevole Brusasca è perché essa conteneva proposte dirette ad eliminare alcune lacune sfuggite al legislatore e allo stesso Governo proponente. Invece, l'emendamento proposto dall'onorevole Turnaturi mette in discussione altri principi che la legge sui tessili ha risolto in un determinato modo negando al cotone questo speciale trattamento. È per questo motivo che il Governo si oppone all'emendamento Turnaturi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 5 del nuovo testo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento presentato dall'onorevole Turnaturi:

« Per il cotone di produzione nazionale depurato dai semi l'aliquota è ridotta dal 6 al 4 per cento ».

(È approvato).

L'articolo 5 risulta, pertanto, così formulato:

« Per gli atti economici aventi per oggetto il cotone greggio non ancora depurato dai semi (cotone in seme) l'imposta generale sul-

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 FEBBRAIO 1958

l'entrata è dovuta nei modi e termini normali con l'aliquota dell'1 per cento.

Per il cotone di produzione nazionale depurato dai semi l'aliquota è ridotta al 4 per cento ».

Do lettura dell'articolo 6 al quale non è stato presentato alcun emendamento:

« La voce doganale ex-757 — « Stracci (avanzi, ritagli e cimose di tessuti o di feltro anche nuovi, oggetti cuciti usati, inservibili all'uso loro proprio, vecchie reti, cordami fuori uso, e simili) non utilizzabili che per la sfilacciatura » di cui alla tabella A allegata alla legge 12 agosto 1957, n. 757, è sostituita dalla seguente:

757 — « Stracci (avanzi, ritagli e cimose di tessuti o di feltro, anche nuovi, oggetti cuciti usati, inservibili all'uso loro proprio, vecchie reti, cordami fuori uso, e simili) non utilizzabili che per la sfilacciatura, per la fabbricazione della pasta per carta, per pulitura di macchine od altri simili usi ».

Per gli stracci non importati dall'estero l'imposta, prevista dall'articolo 2 della citata legge, è dovuta da colui che ne effettua l'acquisto presso il primo raccoglitore, in base a fattura da redigersi dal medesimo acquirente a norma dell'articolo 37 del Regolamento approvato con regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Aumento del fondo di dotazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane e modifiche al capo VI della legge 25 luglio 1952, n. 949. (3611).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento del fondo di dotazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane e modifiche al Capo VI della legge 25 luglio 1952, n. 949 », già approvato dalla V Commissione permanente del Senato nella seduta del 26 febbraio 1958.

Il relatore, onorevole Longoni, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

LONGONI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, il disegno di legge rappresenta il logico sviluppo dell'attività diretta ad incrementare il settore artigianale ed è strettamente conseguente alle provvidenze adottate con la legge

25 luglio 1956, n. 860, « Norme per la disciplina giuridica delle imprese artigiane » e dalla legge 19 dicembre 1956, n. 1254, « Modifiche al capo VI della legge 25 luglio 1952, n. 949, sul credito all'artigianato ».

Con la citata legge n. 860, infatti, è stato ammesso a beneficiare delle agevolazioni creditizie un maggiore numero di aziende per effetto della ampliata definizione giuridica di impresa artigiana, mentre con la sopra richiamata legge n. 1524 sono stati autorizzati ad operare tutti gli istituti e aziende di credito, è stata altresì prolungata la durata massima del risconto ed è stata stabilita, infine, la finanziabilità degli acquisti di scorte di materie prime e di prodotti finiti mentre nel contempo il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, deliberava la riduzione del tasso di interesse a carico degli artigiani.

Quanto precede — insieme alla maggiore richiesta del credito, alla capillare opera di sviluppo delle banche e al perfezionamento dei servizi della Artigiancassa — ha determinato un notevolissimo impulso del credito artigiano di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 949, tanto da esaurire nelle operazioni di risconto il fondo di dotazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane e impegnare largamente anche il fondo per il contributo statale nel pagamento degli interessi.

Indicativa, al riguardo, è la progressione nelle operazioni di risconto e il contributo nei vari esercizi: da n. 270 operazioni per lire 415.768.000 approvate nel 1953, si passa nel 1954 a n. 1.836 per lire 2.803.996.000, nel 1955 a 2.658 per lire 4.288.273.000, nel 1956 a n. 2.966 per lire 4.763.141.000 mentre nel 1957 ne sono state approvate n. 4.393 per lire 7.330.417.000.

Considerando, sia pure in via approssimativa, che alla fine del 1957 la rimanenza di portafoglio riscontato ammontava a lire 3 miliardi 750 milioni circa e tenuto conto che sono in corso di risconto nuove operazioni approvate e operazioni rinnovate per lire 2.600.000.000 circa, gli impegni della Cassa per operazioni effettuate e da effettuare superano di lire 850 milioni circa il suo fondo di dotazione, eccedenza alla quale la Cassa può sopperire con i rientri delle operazioni che ammonteranno, in via presuntiva, per il 1958 a lire 2 miliardo e 400 milioni circa.

Pertanto tutte le operazioni di risconto che saranno presentate dalle banche durante l'anno 1958 e che hanno assunto un ritmo non inferiore alle lire 600 milioni mensili, non potrebbero essere accolte dalla Artigiancassa per il risconto essendo completamente esau-

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 FEBBRAIO 1958

rito il fondo di dotazione, il quale, soprattutto per effetto dell'aumentato limite di durata delle operazioni, da due a cinque anni, ha assunto un ritmo di risconto assai lento.

L'articolo 1 del disegno di legge viene a sopperire alla esigenza della Cassa per il credito alle imprese artigiane la quale, mediante il versamento da parte dello Stato di lire 5 miliardi potrà continuare la sua attività per il migliore raggiungimento delle precipue finalità della legge 25 luglio 1952, n. 949.

Tale versamento sarà effettuato per lire 2 miliardi e mezzo nell'esercizio finanziario 1958-59 e per lire due miliardi e mezzo nell'esercizio finanziario 1959-60.

In relazione all'aumento delle operazioni artigiane, si è sentita la necessità di trovare adeguati fondi per la corresponsione del contributo statale nel pagamento degli interessi e soprattutto di trasformare il fondo di durata quinquennale, integralmente fornito dallo Stato, in un fondo a carattere permanente alimentato dalle riserve della Artigianocassa e per l'avvenire da una aliquota degli utili annui di quest'ultima.

Il concorso nel pagamento degli interessi consente infatti all'artigiano di beneficiare di un tasso di particolare favore mentre deve considerarsi per la banca elemento determinante per l'accoglimento delle operazioni di credito artigiano.

L'articolo 2 del disegno di legge prevede quindi che, sugli utili netti risultanti dal bilancio annuale della Cassa — dedotta una aliquota pari al 20 per cento da destinare al fondo di riserva e sottratta la quota da devolvere agli istituti partecipanti fino alla concorrenza del 4 per cento su lire 250 milioni da essa conferiti — venga attribuito allo Stato il dividendo sulla sua partecipazione di lire 10 miliardi 250 milioni e il relativo ammontare verrà destinato ad integrare il fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi.

Al medesimo fondo è altresì destinata la eventuale eccedenza risultante dopo la ripartizione prevista dal primo comma dell'articolo in esame. Inoltre è assegnato, ad ulteriore incremento del cennato fondo, l'80 per cento dei fondi di riserva della Cassa al 31 dicembre 1957 e il cui importo si presume di lire 320 milioni circa.

L'articolo 3, infine, prevede che la somma occorrente venga iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e che alla copertura dell'onere relativo per l'esercizio 1958-59 si provvederà con riduzione del fondo iscritto nello stato di previsione della

spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo per fare fronte a oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Onorevoli colleghi, nel mentre il vostro relatore vi prega di approvare questo disegno di legge, efficace per l'artigianato, ha però anche il dovere di fare presente le difficoltà che ancora, meno di una volta per la verità, incontrano gli artigiani ad ottenere il credito di esercizio occorrente per le loro attività e mi appello, quindi, a quel credito fiduciario, tanto invocato nelle precedenti discussioni, credito fiduciario che la categoria artigianale merita veramente. Pertanto invito la Commissione ad approvare il provvedimento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli, che, non essendovi osservazioni o emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Il fondo di dotazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane, stabilito in lire 5.500 milioni dall'articolo 36 della legge 25 luglio 1952, n. 949, è elevato a lire 10.500 milioni, mediante il versamento da parte dello Stato di lire 5.000 milioni, da effettuarsi per lire 2.500 milioni nell'esercizio finanziario 1958-59 e per lire 2.500 milioni nell'esercizio finanziario 1959-60.

(È approvato).

ART. 2.

Gli ultimi due commi dell'articolo 39 della legge 25 luglio 1952, n. 949, sono sostituiti dai seguenti tre commi:

« Gli utili netti che risultino dal bilancio annuale della Cassa, dedotta un'aliquota pari al 20 per cento da destinare al fondo di riserva, sono devoluti ai partecipanti al fondo di dotazione fino a concorrenza del 4 per cento sulla quota da essi conferita ».

« A partire dall'esercizio 1958 è attribuito allo Stato il dividendo sulla sua partecipazione al fondo di dotazione della Cassa ed il relativo ammontare è destinato ad integrare il fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi, di cui all'articolo 37. Al medesimo fondo è altresì destinata l'eventuale eccedenza degli utili risultante dopo la ripartizione prevista dal precedente comma ».

« L'ottanta per cento dei fondi di riserva della Cassa esistenti alla chiusura dell'eser-

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 FEBBRAIO 1958

cizio 1957 è assegnato ad ulteriore incremento del cennato fondo per il concorso negli interessi ».

(*E approvato*).

ART. 3.

La somma occorrente per l'attuazione della presente legge sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e alla copertura dell'onere relativo per l'esercizio 1958-59 verrà provveduto con riduzione del fondo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

(*E approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Concessione di indennizzi per beni, diritti e interessi situati nella zona B dell'ex Territorio libero di Trieste. (3441) e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Macrelli e Bartole: Corresponsione degli indennizzi ai titolari di beni, diritti ed interessi italiani nella zona B del territorio di Trieste (2600) e dei deputati De Totto e Angioy: Corresponsione di finanziamenti ai titolari di beni, diritti e interessi italiani nella zona B del territorio libero di Trieste. (3545).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno e delle proposte di legge: « Concessione di indennizzi per beni, diritti e interessi situati nella zona B dell'ex territorio libero di Trieste »; Macrelli e Bartole: « Corresponsione degli indennizzi ai titolari di beni, diritti ed interessi italiani nella zona B del territorio di Trieste »; De Totto e Angioy: « Corresponsione di finanziamenti ai titolari di beni, diritti e interessi italiani nella zona B del territorio libero di Trieste ».

Il Relatore onorevole Berzanti, assente, sarà sostituito dall'onorevole Schiratti al quale do la parola.

SCHIRATTI, *f.f. Relatore*. Nella precedente seduta la Commissione si orientò sul testo governativo.

Voglio soltanto rilevare che da varie parti sono venuti dei suggerimenti relativi ad emendamenti da introdurre in tale testo. Precisamente, si proporrebbe di sostituire nell'articolo 1 alla frase « in attesa di accordi internazionali in materia », l'altra « in attesa di una sistemazione definitiva ».

Si insiste poi a che i coefficienti indicati nell'articolo 1 siano portati, rispettivamente, da 35 a 40; da 20 a 30 e da 5 a 10.

Naturalmente, in questa materia, il relatore deve limitarsi a dire che quanto è possibile fare sarà fatto; però la decisione definitiva deve venire da parte del Governo.

Un'altra osservazione riguarda l'articolo 10. Io non ne faccio motivo di un esplicito emendamento ma desidererei che il Governo ne tenesse conto. Nell'articolo 10 si dice che « Il Ministro del tesoro è autorizzato ad affidare, con proprio decreto, a un Ente morale o di diritto pubblico la gestione dei beni ecc. ».

Parrebbe a me che, dato che esiste già un organismo idoneo per il suo passato e per la sua figura a un'attività di questa natura e al fine di evitare il sorgere di un nuovo organismo — che è un poco in contrasto coi principi seguiti dalla Commissione — parrebbe a me che sarebbe opportuno domandare al Governo se abbia difficoltà a che nell'articolo 10 sia fissato che l'Ente gestore sia l'Ente delle Tre Venezie che già si occupa dei profughi dalmati, dei pescatori ecc. È un organismo che già esplica una complessa attività in favore di questi nostri concittadini. Con queste proposte termino raccomandando la approvazione del disegno di legge.

BARTOLE. Mi associo pienamente alle conclusioni dell'onorevole Schiratti, soprattutto per quanto riguarda l'Ente delle Tre Venezie.

ANGIOY. Io non sono favorevole a una deliberazione immediata sul provvedimento. Vi sono delle considerazioni da fare. A noi preoccupa in modo sostanziale, assoluto, una posizione di principio: quella di mantenere una situazione di fatto che, attraverso quel suggerimento dell'onorevole Schiratti, viene in certo modo attenuata ma che non è superata nel disegno di legge, non è una questione che riguarda tanto il merito del provvedimento quanto una valutazione di politica estera che esula dalla competenza della nostra Commissione ma che non possiamo non considerare in questa sede.

La seconda osservazione riguarda la tutela di questi beni. Il nostro punto di vista è che, di fronte alla situazione che si viene a creare rispetto alla Jugoslavia, noi avremmo prefe-

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 FEBBRAIO 1958

rito che il nostro Governo, lasciando imprejudicati tutti i diritti, si fosse presa la responsabilità — nell'ambito della somma stanziata — di un rapporto diretto con i cittadini senza tenere conto dei rapporti che esso ha con la Jugoslavia. Non possiamo non fare presenti tutte queste nostre preoccupazioni.

Se la Commissione lo ritiene, io sarei più favorevole a una proposta di rinvio e ne faccio proposta formale.

PRESIDENTE. C'è una proposta di rinvio della discussione. La pongo in votazione

(*Non è approvata*).

MAXIA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo non può non dichiararsi favorevole a un disegno di legge da esso proposto. Prima di rispondere alle osservazioni dell'onorevole Schiratti, vorrei rispondere all'onorevole Angioy.

Senza entrare in merito alla politica estera che esula dalla stretta competenza della nostra Commissione, noi siamo preoccupati della situazione economica disagiata in cui si trovano i cittadini italiani per i quali è doveroso intervenire con la maggiore tempestività possibile, senza disattendere le preoccupazioni espresse dall'onorevole Angioy. Non credo che il problema possa essere pregiudicato dall'esistenza di trattati internazionali. Questa è una disposizione di legge dalla quale non possono derivare conseguenze politiche, si tratta di provvedere a favore di tanti nostri fratelli che hanno subito un grave danno economico.

Ad evitare malevole interpretazioni aderisco alla proposta fatta dall'onorevole Schiratti nel senso di porre nell'articolo le parole: « in attesa di una sistemazione definitiva ». È una formula che mi pare valga a rassicurare i colleghi, in particolare l'onorevole Angioy.

Quanto ai coefficienti, il Governo è lieto di potere assicurare la Commissione che ha fatto un ulteriore sforzo per venire incontro ai nostri fratelli. Il coefficiente 35 indicato nella lettera *a*) dell'articolo 1 è stato portato a 40; rimane invariata la lettera *b*), cioè 20 volte, mentre viene elevato il coefficiente indicato nella lettera *c*) dell'articolo 1, da 5 a 7.

Quanto alla proposta del relatore di designare l'Ente delle Tre Venezie, ritengo che non ci dovrebbero essere difficoltà: ma il testo di legge dovrebbe rimanere così com'è: si provvederà in sede amministrativa ad indicare l'Ente.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Propongo che sia scelto come testo base per la discussione, il disegno di legge n. 3441. Pongo in votazione tale proposta.

(*È approvata*).

Passo quindi all'esame degli articoli del disegno di legge n. 3441.

Do lettura dell'articolo 1.

« In attesa di Accordi internazionali in materia, è autorizzata la concessione di un indennizzo a favore dei cittadini italiani titolari di beni, diritti ed interessi situati nella zona *B* del già Territorio Libero di Trieste, rimasta sotto l'Amministrazione jugoslava. L'indennizzo sarà frattanto calcolato sulla base del valore 1938 attribuito ai beni, moltiplicato per i seguenti coefficienti di maggiorazione:

- a) 35 volte sino al valore di 200.000 lire;
- b) 20 volte sul valore eccedente le 200.000 lire fino a 2 milioni di lire,
- c) 5 volte sul valore eccedente i 2 milioni di lire;

Per le ipotesi previste dalle leggi 27 dicembre 1953, n. 968, e 9 gennaio 1951, n. 10, l'indennizzo da corrispondere non può superare il limite degli indennizzi, rispettivamente, liquidabili ai sensi delle leggi medesime.

Sono esclusi dall'indennizzo coloro che entro il 5 gennaio 1956 non avevano presentato la dichiarazione di rinuncia alla residenza nella zona *B* ».

Al primo comma dell'articolo 1 c'è un emendamento presentato dal Relatore, tendente a porre al posto delle parole: « in attesa di accordi internazionali », le altre: « in attesa di una sistemazione definitiva ».

Pongo in votazione tale emendamento.

(*È approvato*).

Sempre al primo comma dell'articolo 1 ci sono degli emendamenti proposti dal Governo: alla lettera *a*), al posto di « 35 volte » sostituire « 40 volte ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione tale emendamento.

(*È approvato*).

Alla lettera *c*), al posto di « 5 volte », sostituire « 7 volte ».

Pongo in votazione tale emendamento.

(*È approvato*).

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 FEBBRAIO 1958

Pongo in votazione il 2° ed il 3° comma dell'articolo 1 ai quali non sono stati presentati emendamenti.

(Sono approvati).

L'articolo 1 rimane pertanto così formulato:

« In attesa di sistemazione definitiva, è autorizzata la concessione di un indennizzo a favore dei cittadini italiani titolari di beni, diritti ed interessi situati nella zona *B* del già Territorio Libero di Trieste, rimasta sotto l'Amministrazione jugoslava. L'indennizzo sarà frattanto calcolato sulla base del valore 1938 attribuito ai beni, moltiplicato per i seguenti coefficienti di maggiorazione:

- a) 40 volte sino al valore di 200.000 lire;
- b) 20 volte sul valore eccedente le 200.000 lire fino a 2 milioni di lire;
- c) 7 volte sul valore eccedente i 2 milioni di lire;

Per le ipotesi previste dalle leggi 27 dicembre 1953, n. 968, e 9 gennaio 1951, n. 10, l'indennizzo da corrispondere non può superare il limite degli indennizzi, rispettivamente, liquidabili ai sensi delle leggi medesime.

Sono esclusi dall'indennizzo coloro che entro il 5 gennaio 1956 non avevano presentato la dichiarazione di rinuncia alla residenza nella zona *B*.

(È approvato).

Do lettura degli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 del disegno di legge che, non essendo stati presentati emendamenti, porrà successivamente in votazione.

ART. 2.

La concessione dell'indennizzo è subordinata, per i beni che siano stati sottoposti a misure limitative della proprietà in base a disposizioni emanate dalle autorità civili o militari jugoslave, alla condizione che gli aventi diritto non abbiano accettato le liquidazioni offerte dagli Uffici jugoslavi o comunque non abbiano riscosso somme a titolo di liquidazione.

(È approvato).

ART. 3.

Per i beni che non siano stati sottoposti alle misure indicate nell'articolo 2, la concessione dell'indennizzo è subordinata alla condizione che i titolari si trovino nell'impossibilità di fatto di esercitare i loro diritti sui beni lasciati nel territorio su indicato e rilascino dichiarazione notarile con la quale cedono i

loro diritti allo Stato italiano e s'impegnino a versare allo stesso le somme che eventualmente abbiano a ricevere da chiunque in relazione ai diritti oggetto della presente legge, fino a concorrenza dell'ammontare dell'indennizzo ricevuto ai sensi dell'articolo 1.

(È approvato).

ART. 4.

La concessione dell'indennizzo ai cittadini italiani titolari di quote o azioni di società che, prima del 5 ottobre 1954 avevano la loro sede principale nel territorio indicato all'articolo 1 è subordinata alla dimostrazione che la società abbia formato oggetto di misure limitative in base a disposizioni emanate dalle Autorità civili o militari jugoslave e l'avente diritto non abbia riscosso somme a titolo di liquidazione.

Se la società non sia stata sottoposta a misure limitative, la concessione dell'indennizzo è subordinata alla condizione che i titolari di quote o di azioni si trovino nell'impossibilità di fatto di esercitare i loro diritti e rilascino la dichiarazione notarile prevista nell'articolo 3.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti del presente articolo si applicano anche ai casi in cui le misure limitative o la impossibilità di esercizio si riferiscono alle singole quote od azioni possedute.

(È approvato).

ART. 5.

La concessione degli indennizzi viene deliberata dalla Commissione interministeriale di cui al successivo articolo 7 nominata con decreto del Ministro del tesoro.

La deliberazione della Commissione, firmata dal presidente, viene trasmessa, insieme ai documenti all'uopo necessari, dal Ministero del tesoro all'Intendenza di finanza di Roma o di Trieste, le quali, previa identificazione degli aventi diritti, provvedono alla emissione degli atti di pagamento a valere su ordini di accreditamento il cui ammontare può superare i limiti fissati dalle vigenti disposizioni.

(È approvato).

ART. 6.

Le domande di indennizzo corredate dalla necessaria documentazione debbono essere presentate, entro il termine di novanta giorni

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 FEBBRAIO 1958

dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Ministero del tesoro — Direzione generale del Tesoro.

Sono considerate valide le domande già presentate

(È approvato).

ART. 7.

La Commissione interministeriale di cui al precedente articolo 5 sarà composta di:

un magistrato di cassazione con funzioni direttive in servizio od a riposo, presidente;

un consigliere di Cassazione o un consigliere di Stato, vicepresidente;

un magistrato della Corte dei conti, un rappresentante dell'Avvocatura generale dello Stato;

un rappresentante del Ministero degli affari esteri;

un rappresentante del Ministero del tesoro (Direzione generale del Tesoro);

un rappresentante del Ministero del tesoro (Ragioneria generale dello Stato);

un rappresentante del Ministero delle finanze;

due rappresentanti delle categorie interessate designati dalla Presidenza del Consiglio.

A segretario e vicesegretario della Commissione sono nominati funzionari di grado non inferiore a consigliere di 2^a classe, in servizio presso l'Amministrazione centrale del Tesoro.

Nel designare i propri rappresentanti in seno alla Commissione le Amministrazioni interessate provvederanno ad indicare anche i rappresentanti supplenti.

La Commissione delibera a maggioranza assoluta ed in caso di parità di voti, prevarrà il voto del presidente.

Con decreti del Ministero del tesoro, potranno essere chiamati a far parte della Commissione, per particolari esigenze, funzionari e tecnici dell'Amministrazione statale i quali, peraltro non avranno diritto al voto.

Il Ministro del tesoro stabilirà, con proprio decreto, la misura degli emolumenti da corrispondere ai membri della Commissione in rapporto ai lavori effettuati.

La Commissione, che potrà funzionare anche in Sottocommissione, compie, ove occorra, i necessari accertamenti ed è autorizzata a sentire gli interessati i quali possono in ogni caso presentare memorie, documenti e prove.

(È approvato).

ART. 8.

Nei casi in cui non sia possibile procedere alla liquidazione definitiva dell'indennizzo e purché gli accertamenti compiuti lo consentano, potranno essere corrisposte anticipazioni in misura non superiore al 50 per cento dell'indennizzo liquidabile in base ai criteri di cui all'articolo 1.

(È approvato).

ART. 9.

All'onere derivante dal pagamento degli indennizzi e delle anticipazioni previsti dalla presente legge, sarà provveduto con le disponibilità del bilancio relative al pagamento degli oneri dipendenti dall'esecuzione delle clausole economiche del Trattato di pace e di Accordi internazionali connessi col Trattato medesimo.

All'onere relativo al funzionamento della Commissione di cui all'articolo 8 sarà provveduto a carico dello stanziamento iscritto al capitolo n. 520 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1957-58 e corrispondenti per gli esercizi futuri.

(È approvato)

ART. 10.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad affidare, con proprio decreto, ad un Ente morale o di diritto pubblico la gestione dei beni per i quali i titolari abbiano rilasciato la dichiarazione notarile di cui agli articoli 3 e 4, fino a che non sarà raggiunta la sistemazione definitiva di tali beni.

I rapporti con l'Ente di cui al comma precedente saranno regolati con apposita convenzione.

(È approvato).

ART. 11.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(È approvato).

Se questo disegno di legge sarà approvato, le proposte di legge nn. 2600 e 3545 si intenderanno assorbite e pertanto saranno cancellate dall'ordine del giorno.

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 FEBBRAIO 1958

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni e delle proposte di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta delle seguenti proposte di legge:

VICENTINI e LONGONI: « Proroga della legge 10 marzo 1955, n. 103 » (3527)

Presenti	42
Votanti	26
Astenuti	16
Maggioranza	14
Voti favorevoli	23
Voti contrari	3

(La Commissione approva).

BRUSASCA: « Modifica delle tabelle A e B allegata alla legge 12 agosto 1957, n. 757, concernente l'imposta generale sull'entrata *una tantum* sui prodotti tessili » (3459)

Presenti e votanti	42
Maggioranza	22
Voti favorevoli	40
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

e dei disegni di legge:

« Aumento del fondo di dotazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane e modifiche al capo VI della legge 25 luglio 1952 » (3611):

Presenti e votanti	42
Maggioranza	22
Voti favorevoli	41
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

« Concessione di indennizzi per beni, diritti e interessi situati nella zona B dell'ex territorio libero di Trieste » (3441):

Presenti e votanti	42
Maggioranza	22
Voti favorevoli	41
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione della proposta di legge n. 3527

Andò, Angioy, Arcaini, Armosino, Belotti, Berloff, Berzanti, Bima, Castelli, Cavallaro Nicola, Facchin, Gennai Tonietti Erisia, Geremia, Guariento, Guggenberg, Infantino, Longoni, Martinelli, Priore, Romano, Schiratti, Scoca, Tosi, Turnaturi, Valsecchi, Vicentini.

Si sono astenuti:

Alicata, Amendola Pietro, Angelino Paolo, Assennato, Bigi, Coggiola, Li Causi, Mantovani, Merizzi, Napolitano Giorgio, Nicoletto, Pieraccini, Raffaelli, Ricci Mario, Ronza, Walter.

Hanno preso parte alla votazione della proposta di legge n. 3459 e dei disegni di legge n. 3611 e 3441:

Alicata, Amendola Pietro, Andò, Angelino Paolo, Angioy, Arcaini, Armosino, Assennato, Belotti, Berloff, Berzanti, Bigi, Bima, Castelli, Cavallaro Nicola, Coggiola, Facchin, Gennai Tonietti Erisia, Geremia, Guariento, Guggenberg, Infantino, Li Causi, Longoni, Mantovani, Martinelli, Merizzi, Napolitano Giorgio, Nicoletto, Pieraccini, Priore, Raffaelli, Ricci Mario, Romano, Ronza, Schiratti, Scoca, Tosi, Turnaturi, Valsecchi, Vicentini e Walter.

Sono in congedo:

Carcattera, Marzotto e Roselli.

La seduta termina alle 13,30.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI